



REP 1951 DEL 02/07/2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto di “Modifica del decreto del Capo Dipartimento del 26 febbraio 2024, n. 669, recante Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Revoca risorse non utilizzate annualità 2010-2016”.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all’articolo 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
- RILEVATO** che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA** l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli *"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"*, l'istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

VISTA

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell'articolo 3, comma 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

per l'annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 2431 del 6 giugno 2018 recante *“Nuova istituzione di un Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”*;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 348 del 16 febbraio 2021 recante *“Modifica del decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n. 2431 recante Nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle Ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”*;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

CONSIDERATO

che le risorse stanziare dalle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 ammontano complessivamente a euro 86.000.000,00 per le azioni di cui alla lettera a) e a euro 860.938.815,61 per le azioni di cui alle lettere b) e c);

CONSIDERATO

che le risorse, già trasferite alle Regioni, relative alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, alla data del 21/12/2023 e in seguito alle rimodulazioni effettuate da alcune Regioni ai sensi di quanto previsto dall'OCDPC 675/2020, ammontano rispettivamente a euro 65.452.932,72 per le azioni di cui alla lettera a), a euro 757.319.276,94 per gli interventi di cui alla lettera b), e a euro 108.267.372,06 per gli interventi di cui alla lettera c);

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, che prevede la revoca delle risorse non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

utilizzate entro 24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima ordinanza 675, con scadenza al 25 maggio 2022;

- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 897 del 23 giugno 2022 che prevede una proroga del termine di revoca di cui all'articolo 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 675/2020, consentendo fino al 25 novembre 2022 l'utilizzo delle risorse ivi previste;
- VISTO** l'articolo 4, comma 3 dell'OCDPC 675/2020, che prevede che le somme revocate siano riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
- VISTO** l'articolo 19, comma 4 dell'OCDPC 780/2021, che prevede che le risorse revocate relative alle annualità 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza 675/2020, siano riutilizzate dal Dipartimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della medesima ordinanza, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'articolo 18, comma 4, della medesima ordinanza 780/2021;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, quelle per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3 dell'OCDPC 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, quelle per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;
- VISTO** l'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, quelle per le quali le Regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 4 e 6 delle predette ordinanze,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria;

VISTE

le note inviate alle Regioni nel mese di febbraio 2022 (Regione Abruzzo, nota prot. DPC 8526 del 28 febbraio 2022 - Regione Basilicata, nota prot. DPC 8554 del 28 febbraio 2022 - Regione Calabria, nota prot. DPC 8682 del 01 marzo 2022 - Regione Campania, nota prot. DPC 8692 del 01 marzo 2022 - Regione Emilia-Romagna, nota prot. DPC 7898 del 24 febbraio 2022 - Regione Friuli-Venezia Giulia, nota prot. DPC 8531 del 28 febbraio 2022 - Regione Lazio, nota prot. DPC 7994 del 24 febbraio 2022 - Regione Liguria, nota prot. DPC 7998 del 24 febbraio 2022 - Regione Lombardia, nota prot. DPC 8000 del 24 febbraio 2022 - Regione Marche, nota prot. DPC 8005 del 24 febbraio 2022 - Regione Molise, nota prot. DPC 9983 del 08 marzo 2022 - Regione Piemonte, nota prot. DPC 8497 del 28 febbraio 2022 - Regione Puglia, nota prot. DPC 8557 del 28 febbraio 2022 - Regione Sicilia, nota prot. DPC 8691 del 01 marzo 2022 - Regione Toscana, nota prot. DPC 8674 del 01 marzo 2022 - Regione Umbria, nota prot. DPC 8548 del 28 febbraio 2022 - Regione Veneto, nota prot. DPC 8524 del 28 febbraio 2022), che prevedevano una prima quantificazione delle risorse non utilizzate risultanti al Dipartimento della protezione civile, pari complessivamente a euro 145.508.934,24;

TENUTO CONTO

degli esiti delle riunioni del Tavolo Tecnico, riportati nei verbali del 16 maggio 2022, del 27 ottobre 2022 e del 12 luglio 2023, in cui il Dipartimento della protezione civile ha illustrato il quadro provvisorio delle risorse non utilizzate e ha sottolineato la necessità di pervenire a una quantificazione definitiva delle suddette risorse da parte delle Regioni;

VISTE

le note inviate alle Regioni nel mese di novembre 2022 (Regione Abruzzo, nota prot. DPC 53862 del 22 novembre 2022 - Regione Basilicata, nota prot. DPC 53969 del 22 novembre 2022 - Regione Calabria, nota prot. DPC 53971 del 22 novembre 2022 - Regione Campania, nota prot. DPC 53978 del 22 novembre 2022 - Regione Emilia-Romagna, nota prot. DPC 53877 del 22 novembre 2022 - Regione Friuli-Venezia Giulia, nota prot. DPC 53928 del 22 novembre 2022 - Regione Lazio, nota prot. DPC 53943 del 22 novembre 2022 - Regione Liguria, nota prot. DPC 53950 del 22 novembre 2022 - Regione Lombardia, nota prot. DPC 53952 del 22 novembre 2022 - Regione Marche, nota prot. DPC 53956 del 22 novembre 2022 - Regione Molise, nota prot. DPC 53980 del 22 novembre 2022 - Regione Piemonte, nota prot. DPC 53963 del 22 novembre 2022 - Regione Puglia, nota prot. DPC 53983 del 22 novembre 2022 - Regione Sicilia, nota prot. DPC 53965 del 22 novembre 2022 - Regione Toscana, nota prot. DPC 53966 del 22 novembre 2022 -



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Regione Umbria, nota prot. DPC 53967 del 22 novembre 2022 - Regione Veneto, nota prot. DPC 53968 del 22 novembre 2022) che prevedevano una quantificazione complessiva delle risorse non utilizzate risultanti al Dipartimento della protezione civile, pari a euro 32.392.755,98;

TENUTO CONTO della riunione del Tavolo Tecnico del 21 dicembre 2023 in cui il Dipartimento della protezione civile ha illustrato il quadro definitivo delle risorse non utilizzate di cui alle citate ordinanze di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 669 del 26 febbraio 2024 recante *“Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Revoca risorse non utilizzate annualità 2010-2016”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 2024, con il quale vengono revocate le risorse non utilizzate per un importo complessivo pari a euro 25.721.623,76 come da Allegato 1 dello stesso decreto;

VISTE le note prot. DPC 46716 del 19 settembre 2024 e 60960 del 28 novembre 2024 con le quali la Regione Puglia chiede di non considerare l'importo pari a euro 765.000,00 ai fini della revoca delle risorse prevista dal predetto decreto, atteso che tale importo per mero errore non è stato comunicato al Dipartimento della protezione civile, ma è stato utilizzato per realizzare un intervento di miglioramento sismico della Scuola Media “Padre Pio” nel Comune di Torremaggiore (FG), terminato il 7 giugno 2019 e collaudato il 29 luglio 2019, come da certificato di collaudo trasmesso con la prima nota citata;

VISTA la nota prot. DPC 51383 del 10 ottobre 2024 con la quale la Regione Marche chiede di non considerare l'importo pari a euro 9,69 come risorse *“non utilizzate”* afferenti alla lettera a) ai fini della revoca delle risorse prevista dal predetto decreto, in quanto tale importo deriva da un errato inserimento degli importi relativi ai contributi di cui all'OCDPC 532/2018 nella sezione *“gestione programmazione”* del Sistema di scambio dati tra il Dipartimento di Protezione Civile e le Regioni;

RITENUTO necessario modificare il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 669 del 26 febbraio 2024 recante *“Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Revoca risorse non utilizzate annualità 2010-2016”*, in quanto gli importi sopra riportati sono



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

stati correttamente utilizzati nei termini previsti dalle ordinanze attuative del Fondo;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 1, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 febbraio 2024, n. 669 è sostituito dal seguente: *“2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'ordinanza 675/2020, le risorse trasferite alle Regioni per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, considerate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della medesima ordinanza, non utilizzate, pari a complessivi 24.956.614,07 euro, sono revocate”*.
2. L'allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 febbraio 2024, n. 669 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 1, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 febbraio 2024, n. 669 è sostituito dal seguente: *“3. Nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto sono riportate le risorse non utilizzate, riferite a ciascuna linea di attività, nonché la somma totale delle risorse revocate a ciascuna Regione che provvede, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a effettuare il versamento dell'importo di competenza utilizzando il nuovo conto IBAN IT17E0100004306CC0000000265 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con indicazione della causale “Restituzione somme ex articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39”, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa nel bilancio del Dipartimento della protezione civile”*.

Art. 4

1. Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

Risorse “non utilizzate” e revocate
annualità 2010-2016

REGIONI	Risorse non utilizzate lettera a) (€)	Risorse non utilizzate lettera b) (€)	Risorse non utilizzate lettera c) (€)	Totale risorse non utilizzate revocate (€)
ABRUZZO	-	-	-	-
BASILICATA	2.216.621,70	11.688,18	-	2.228.309,88
CALABRIA	664.500,00	1.441.953,70	1.282.371,31	3.388.825,01
CAMPANIA	4.805.419,24	5.259.071,40	1.956.065,26	12.020.555,90
EMILIA-ROMAGNA	9,20	83.840,62	-	83.849,82
FRIULI-VENEZIA GIULIA	82.739,94	-	-	82.739,94
LAZIO	43.150,00	-	657.070,09	700.220,09
LIGURIA	-	283.979,77	-	283.979,77
LOMBARDIA	24.139,46	-	-	24.139,46
MARCHE	-	114.762,49	-	114.762,49
MOLISE	-	1.871.651,68	1.725,60	1.873.377,28
PIEMONTE	-	2.484,37	-	2.484,37
PUGLIA	-	1.598.151,51	674.620,81	2.272.772,32
SICILIA	-	4.097,28	-	4.097,28
TOSCANA	-	0,26	1.114.547,36	1.114.547,62
UMBRIA	-	18.267,45	-	18.267,45
VENETO	253.440,27	490.245,12	-	743.685,39
TOTALE	8.090.019,81	11.180.193,83	5.686.400,43	24.956.614,07